

**DELIBERAZIONE 2 MARZO 2023**  
**85/2023/R/GAS**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI PRIMO CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ  
DI RIGASSIFICAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE DEL TERMINALE FSRU ITALIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1240<sup>a</sup> *bis* riunione del 2 marzo 2023

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (di seguito: decreto-legge 50/2022);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente la "Regolazione tariffaria per

il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 55/2023/R/gas);
- la comunicazione di Proxigas - Associazione Nazionale Industriali Gas (di seguito: Proxigas) del 28 febbraio 2023, prot. Autorità 14187 del 28 febbraio 2023 (di seguito: comunicazione 28 febbraio 2023).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha fissato i criteri di accesso ai terminali di Gnl ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che introduce meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- all’articolo 5, comma 8, il TIRG prevede che l’impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione trasmetta all’Autorità, per verifica, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità;
- l’articolo 13 del TIRG definisce gli obblighi relativi alla riconsegna del gas e nello specifico prevede che le imprese di rigassificazione richiedano, secondo le modalità di cui alla deliberazione 137/02, la capacità di trasporto funzionale all’erogazione dei propri servizi determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del *send out* massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 28/2023/R/gas, l’Autorità ha approvato, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del TIRG, la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione del Terminale FSRU Italia;
- la procedura prevede che i soggetti interessati presentino, entro il termine del 3 marzo 2023, le proprie offerte nell’ambito di una procedura concorsuale;
- la procedura, al fine di ridurre i rischi connessi con un impegno contrattuale di durata ventennale, anche in ragione delle incertezze circa la rilocalizzazione del terminale ed i relativi costi, prevede che i corrispettivi applicati ai soggetti assegnatari siano definiti per tutto il periodo di conferimento; ed in particolare che sia loro applicato, in relazione alle rispettive capacità, un corrispettivo pari alla somma del:
  - a) corrispettivo unitario di capacità di rigassificazione definito per l’intero periodo di conferimento;
  - b) corrispettivo unitario di capacità di trasporto;
  - c) premio determinato in esito alla procedura concorsuale;
- i corrispettivi unitari ed il premio di cui al precedente punto sono rivalutati annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari di cui alla RTRG;
- con la comunicazione 28 febbraio 2023, Proxigas ha chiesto chiarimenti circa:
  - a) la possibilità, prevista nella fase di consultazione della procedura, per i soggetti interessati al conferimento di capacità di offrire un premio d’asta rispetto alle tariffe regolate di rigassificazione e di trasporto, come annualmente approvate dall’Autorità, in luogo del corrispettivo per il prodotto di capacità ventennale;
  - b) le previsioni in materia di servizio di trasporto applicate agli utenti nel caso di presentazione dell’offerta economica secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

**RITENUTO CHE:**

- l’introduzione della possibilità di scegliere un premio d’asta rispetto alle tariffe regolate di rigassificazione e di trasporto, peraltro già posta in consultazione da Snam Rete Gas, possa aggiungere flessibilità alle condizioni di accesso al terminale favorendo la massima partecipazione degli operatori e la migliore valorizzazione delle nuove capacità;
- sia pertanto opportuno prevedere che gli operatori assegnatari possano richiedere l’applicazione dei corrispettivi di rigassificazione e di trasporto approvati dall’Autorità nell’ambito della propria regolazione tariffaria in luogo dei corrispettivi definiti nella procedura di cui alla deliberazione 28/2022/R/gas, accettando in tal caso le incertezze derivanti, in particolare, dalla rilocalizzazione del terminale ed i relativi costi;

- sia opportuno prevedere che la richiesta di cui al precedente punto sia presentata a valle delle procedure di assegnazione e abbia effetto per tutto il periodo contrattuale;
- sia opportuno precisare che, in relazione al soggetto assegnatario che si avvale della facoltà di cui al punto precedente, ai fini del conferimento della capacità di trasporto funzionale all'erogazione del servizio di rigassificazione, trovano applicazione le disposizioni che saranno definite nel codice di rigassificazione ed approvate dall'Autorità, previa verifica di coerenza con la regolazione di riferimento contenuta nel TIRG;
- sia opportuno prorogare di 15 giorni il termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di consentire gli operatori interessati un tempo adeguato a valutare le disposizioni del presente provvedimento e tenerne conto nella formulazione della propria offerta nell'ambito della procedura

### **DELIBERA**

1. di prevedere la possibilità per i soggetti assegnatari di richiedere, entro 15 giorni dalla conclusione della procedura, che in relazione alle rispettive capacità siano applicati, per l'intera durata del conferimento, i corrispettivi che saranno approvati annualmente dall'Autorità ai sensi della regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e rigassificazione, in luogo dei corrispettivi unitari di capacità di rigassificazione e di capacità di trasporto definiti nella procedura approvata con deliberazione 28/2023/R/gas;
2. di prevedere che il gestore del terminale FSRU Italia definisca le modalità con le quali i soggetti assegnatari possano presentare l'eventuale richiesta di cui al punto 1;
3. di prevedere che il gestore del terminale FSRU Italia posponga di almeno 10 giorni lavorativi il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 marzo 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*